

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE MONTAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379

*risultante dallo stralcio – deliberato dalla Camera dei deputati
il 12 dicembre 1997 – dell'articolo 15 del disegno di legge*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro degli affari esteri
e col Ministro dell'interno**

«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»
(V. Stampato n. 2793)

*approvato dal Senato della Repubblica il 20 novembre 1997
(V. Stampato Camera n. 4354)*

modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati il 12 maggio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione dell'imposta sugli spettacoli - già oggetto di diverse proposte di legge presentate nel corso della XII legislatura - era stata affrontata nell'attuale legislatura in nove proposte di legge, una delle quali - l'atto Camera n. 2617, primo firmatario l'onorevole Conte - sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari.

Successivamente, l'articolo 15 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1998, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni di delega al Governo per modificare la disciplina dell'imposta sugli spettacoli. Tale articolo è stato poi stralciato dalla Camera dei deputati perchè non andasse vanificato il lavoro svolto in sede di commissione alla Camera e per non affrontare un argomento così complesso nell'ambito della ristretta sessione di bilancio.

L'esigenza di pervenire ad una riforma organica dell'imposta sugli spettacoli, istituita nel 1972, era comunque avvertita e largamente condivisa da tempo, ed ulteriormente rafforzata dal fatto che nel 1997 scadeva la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per la riscossione di tale imposta.

Le ragioni di questa esigenza di revisione erano molteplici: anzitutto l'acquisita percezione che la fruizione della produzione culturale e di quanto è legato alla valorizzazione della persona umana nella pratica sportiva andasse favorita e generalizzata; che fosse necessario quindi tener conto, anche dal punto di vista dell'imposizione fiscale, del valore sociale di queste prestazioni, distinguendole da quelle puramente ludiche.

Era inoltre avvertita la necessità di semplificazione del regime tributario in materia,

e quindi della riduzione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati; nonchè, soprattutto, la necessità di eliminare l'anomalia della doppia imposizione sulla stessa base imponibile: sul «venduto» si applicavano infatti due differenti imposte, quella, appunto, sugli spettacoli e l'IVA. Quest'ultima, tra l'altro, applicata con regime speciale, con una ulteriore anomalia.

Le esigenze illustrate andavano comunque temperate con quelle di assicurare l'invarianza del gettito complessivo, nonchè con quella di un riequilibrio dell'onere tributario con riferimento alle varie tipologie di attività, anche per eliminare gli effetti distorsivi che incidavano negativamente, nella precedente normativa, sulle prospettive di alcune attività di settore.

Si trattava, infine, di dare una risposta alla richiesta da tempo avanzata dalle associazioni culturali, sociali, religiose, politiche, diretta ad escludere dall'imposta sugli spettacoli le proprie iniziative di organizzazione del tempo libero, per creare aggregazione, solidarietà e cultura, dal momento che a queste organizzazioni, in ragione delle finalità perseguite e delle attività svolte, non può certo applicarsi la disciplina commerciale e fiscale dell'impresa.

All'interno della delega contenuta in questo disegno di legge si è inteso anche salvaguardare il ruolo della SIAE, la cui convenzione con il Ministero delle finanze è scaduta, come si è detto, l'anno scorso.

Dall'eliminazione dell'imposta sugli spettacoli, solo parzialmente sostituita da quella sugli intrattenimenti, la SIAE vede ridotti i propri introiti. Si tratta di una struttura che dà lavoro a 5000 addetti circa che è titolare di un patrimonio di competenze e professionalità, e, dunque, non facilmente sostituibile. Al di là dell'auspicabile verifica

dell'efficienza e dell'entità degli aggi, d'obbligo rispetto ad una società che opera in regime di monopolio - verifica che dovrà essere svolta in sede di rinnovo della convenzione - sembra ragionevole prefigurare detto rinnovo. La delega prevede in materia una novità, e cioè la possibilità per la SIAE di cooperare col Ministero delle finanze, oltre ai fini dell'accertamento dell'IVA sulle attività già di propria competenza, anche nell'attività di controllo, accertamento e riscossione di altre entrate erariali e locali, richiedendo - altra novità - l'utilizzo di solo personale legato da rapporto di collaborazione esclusiva. Mentre sembra utile prevedere tale possibilità, soprattutto se riferita a tributi in precedenza non riscossi per mancanza di controlli, tuttavia, data la delicatezza della funzione, occorrerà che la convenzione stabilisca con molto rigore ambiti, compiti e, soprattutto, modi di verifica continuativa da parte dei competenti uffici pubblici.

Il decreto legislativo (o i decreti) che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, dovrebbe quindi dar luogo ad una radicale riforma dell'imposta sugli spettacoli e quindi alla definizione di un regime tributario sostanzialmente nuovo.

Il testo di disegno di legge delega licenziato dalla Camera dei deputati, rispetto al quale la Commissione non propone modifiche, consta di un solo articolo diviso in quattro commi.

Il comma 1 reca i principi e criteri direttivi della delega. La lettera *a*) prevede l'abolizione dell'imposta relativamente agli spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, musicali dal vivo, nonchè alle manifestazioni per rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari, opere liriche e musicali in genere, mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e culturali. Rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato l'abolizione dell'imposta si riferisce anche ad alcune attività elencate al numero 3 della tabella allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, relative, tra l'altro, ai «corsi mascherati e in costume», e alle «rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

Sempre la lettera *a*), inoltre, rinvia alla successiva lettera *c*) una definizione più puntuale degli intrattenimenti musicali rispetto ai quali l'imposta permane, con la nuova dizione, appunto, di «imposta sugli intrattenimenti»: quelli cioè nei quali l'esecuzione di musica dal vivo sia inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Permane altresì l'imposta sugli intrattenimenti, per quanto concerne l'utilizzazione di bigliardi, bigliardini, *bowling*, *gokarts*, eccetera, sui biglietti d'ingresso nelle sale da gioco e scommesse, sul provento lordo delle case da gioco (numeri 6, 7 e 8 della citata tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640).

Si prevede inoltre alla lettera *d*) l'applicazione di detta imposta anche su forme nuove di intrattenimenti in pubblici esercizi, quali, ad esempio, quelle costituite dalle *pay tv* o dai disco bar.

La lettera *f*) concerne la revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività relative a video giochi, *juke box*, bigliardi, eccetera; ne esclude gli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici e prevede per le fattispecie tassate l'applicazione dell'aliquota minima. La lettera *g*) concerne poi la modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile per le attività di rilevante valore sociale: in aggiunta rispetto al testo approvato dal Senato prevede solo il mantenimento degli eventuali regimi più favorevoli esistenti nella normativa vigente.

La lettera *h*) sostituisce l'originaria lettera *g*) e determina l'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti di cui ai numeri 3, 6 e 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, precisando che solo per i gestori di case da gioco non ci deve essere differen-

ziazione fra le diverse categorie. L'aliquota, si ricorda, è tra il 6 per cento e il 16 per cento. Rimane al 60 per cento l'aliquota di cui al numero 7 (biglietti d'ingresso nelle sale da gioco e per scommesse).

Le lettere *q)* e *r)* specificano la già riferita possibilità per la SIAE di collaborare nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali e la necessità che il personale addetto abbia rapporto professionale esclusivo con tale ente.

La lettera *u)*, aggiuntiva rispetto al testo originario, precisa la necessità, per gli intrattenimenti che richiedono licenza di pubblica sicurezza, che il rilascio del permesso da parte dell'ufficio accertatore sia subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

Il comma 2 conferisce la delega al Governo a provvedere anche al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente i giochi di abilità ed i concorsi pronostici, anche qui sulla base dei criteri di razionalizzazio-

ne e di semplificazione dell'accertamento e del controllo.

Tali principi e criteri sono:

l'applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano; la revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse; e la delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti.

Tale delega appare coerente con le disposizioni di cui al comma 1, completando la revisione della materia.

Il comma 3 abroga la disposizione che definisce la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, in coerenza con la delega conferita per la ridefinizione della stessa.

Il comma 4, infine, specifica che l'attuazione della delega non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

MONTAGNA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

9 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MARINO)

sul disegno di legge

16 giugno 1998

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

30 giugno 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

... *omissis* ...

Art. 15.

(Delega per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per gli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire nel decreto legislativo, nonché dei numeri 4 e 5 della relativa tariffa;

b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera *a)* e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi», per le attività indicate nel numero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, **ad esclusione delle fattispecie di cui alla lettera c) del presente comma**, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) *identica;*

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli intrattenimenti», per le attività indicate nel numero 3, **con riferi-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3, ad esclusione delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, delle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire nel decreto legislativo e delle manifestazioni storiche singolarmente individuate, su richiesta degli enti locali interessati, mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e **sui giochi** relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di strumenti informatici;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonchè nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

d) **applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;**

e) *identica;*

f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, **con esclusione degli apparecchi da divertimento o intrattenimento meccanici**, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme **di accertamento e di pagamento** dell'imposta sugli intrattenimenti relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di **adeguati** strumenti

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

f) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;

g) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti **e sui giochi** fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

h) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

i) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;

l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni *pro loco*, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

elettronici ed informatici; previsione, per tali fattispecie, dell'applicazione dell'aliquota minima;

g) **definizione** dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) **fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente**, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) *identico*;

3) *identico*;

h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, **senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco**, 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

i) *identica*;

soppressa

l) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni;

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **l'ammontare complessivo del credito di imposta non può superare l'ammontare degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli per l'anno 1997;**

n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonchè in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;

p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonchè alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

n) *identica;*

o) *identica;*

p) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime;

r) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di collaborazione nelle attività di controllo, accertamento e riscossione anche di altre entrate erariali e locali;

r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;

s) *identica*;

t) *identica*;

u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possa essere rilasciato agli esercenti ed agli organizzatori dall'ufficio accertatore senza che i competenti organi amministrativi abbiano accertato la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rilascio della medesima, con particolare riferimento al soggetto richiedente ed al locale dove lo spettacolo o l'intrattenimento si tiene.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono essere superiori a lire 5 miliardi per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è abrogato.

4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

... *omissis* ...

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

